

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2800 del 01/06/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE - RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) DITTA: CLOETTA ITALIA SRL USO: INDUSTRIALE PRATICA BO01A2509
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2873 del 30/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno uno GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e

tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

**PRESO ATTO:**

- che in data 04/01/2001 la ditta Socalbe S.p.a. P.IVA 01487930354 con sede legale a Scandiano (RE), ha fatto richiesta di concessione preferenziale per l' utilizzo di acque pubbliche sotterranee in comune di San Pietro in Casale, protocollo n.5999 del 05/04/2001;
- che in data 06/04/2005, protocollo n. 31147 del 14/04/2005, la ditta Leaf Italia s.r.l. P.IVA 01350470199 ha presentato istanza di subentro nella domanda di concessione suddetta;
- che con Provvedimento del Dirigente dell'Area Risorse Idriche Servizio Tecnico Bacino Reno n. 12637 del 03/10/2007, è stato concesso alla ditta Leaf Italia con sede legale in via Milano n.16 – 26100 Cremona (CR), Cod. Fisc. e P.Iva 01350470199, il provvedimento di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di San Pietro in Casale (BO) da destinarsi ad uso industriale

mediante un pozzo esistente della profondità di metri 205 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Fg. 57 Mapp. 668 (ex 312), con portata massima di 2,7 l/sec., e quantità massima prelevabile pari a 1000 mc/anno, assentita fino alla data del 31/12/2005 ai sensi dell' art. 50 della L.R. n. 7 del 14/04/2004, e in deroga fino al 31/12/2008;

- che in data 15/11/2007, protocollo n. 2007.0299521 del 23/11/2007, la ditta Leaf Italia s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta, con modifica della destinazione d'uso da industriale ad irrigazione aree verdi aziendali, e ha versato in data 08/11/2007 l'importo pari ad € 166,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria, l'importo pari ad € 517,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, e l'importo pari a € 2.500,00 per i canoni degli anni 2001-2002-2003-2004-2005;
- che in data 18/11/2015, protocollo PG.2015.0845531 del 25/11/2015 la ditta Cloetta Italia s.r.l. con sede legale in via Milano n.16 – 26100 Cremona (CR), Cod. Fisc. e P.Iva 01350470199, ha presentato richiesta di cambio titolarità e variante in aumento con modifica di destinazione d'uso della concessione rilasciata con provvedimento n. 12637 del 03/10/2007.
- che in data 28/12/2015 con protocollo PG.2015.0890303 il Servizio Tecnico Bacino Reno ha fatto richiesta di integrazioni documentali necessarie per l'avvio dell'istruttoria e che tali integrazioni sono state presentate da Cloetta Italia s.r.l. in data 05/02/2016 e assunte con protocollo PG. 2016.0083094 del 10/02/2016.

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta, si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di mt. 205 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 7,6

Kw e portata massima di 2,7 l/s;

- b) la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/anno 12.300,00 e verrà utilizzata ad uso industriale;
- c) il fabbisogno idrico della ditta richiedente viene soddisfatto anche mediante l'allacciamento all'acquedotto di San Pietro in Casale;

**DATO ATTO:**

- che è stato acquisito in data 24/03/2016 con protocollo PG.2016.0209695 il parere dell' Autorità di Bacino del Reno che esprime parere favorevole evidenziando però la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle norme del PTA per ridurre gli emungimenti da falda;
- che in data 15/02/2016 con protocollo PG.2016.0092716 è stato richiesto il parere di competenza alla Città Metropolitana di Bologna e che, decorsi 30gg dalla ricezione della predetta richiesta, non è pervenuto alcun parere, pertanto si ritiene di poter applicare la disciplina del silenzio-assenso;
- che sul B.U.R.E.R. n. 45 in data 24/02/2016, è stata effettuata la pubblicazione del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

**ACCERTATO:**

- che la ditta Leaf Italia ha provveduto in data 08/11/2007 al versamento della somma di € 166,00 a titolo di spese istruttorie per l'istanza di rinnovo ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, e di € 516,00 a titolo di deposito cauzionale;
- che la ditta Cloetta Italia s.r.l ha versato in data 20/04/2017 la somma di € 1554,67 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015.

- che la ditta Cloetta Italia s.r.l. ha provveduto in data 19/11/2015 al versamento della somma di € 188,00 a titolo di spese istruttorie per l'istanza di cambio titolarità e variante sostanziale;
- che il richiedente ha versato in data 20/04/2017 l'importo pari a € 2232,67 relativo ai canoni 2016 e 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

**CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso industriale;
- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato, ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DETERMINA**

1. di assentire alla ditta Cloetta Italia s.r.l. con sede legale in via Milano n.16 – 26100 Cremona (CR), Cod. Fisc. e P.Iva 01350470199, il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea,

in comune di San Pietro in Casale (BO) destinata ad uso industriale mediante un pozzo esistente della profondità di metri 205 e ubicato su terreno distinto nel NCT al Fig. 57 part. 668 (ex 312), per la portata massima di 2,7 l/sec e un consumo annuo pari a 12.300,00 mc;

2. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Bologna; tale prescrizione integra le disposizioni contenute nel Disciplinare della Concessione in rinnovo;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2026 ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto;
5. di dare atto che:
  - il canone di concessione relativo all'annualità 2017 pari a € 2071,67 è stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - è stata corrisposta la somma di € 1554,67 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 2071,67;
6. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro

dell'atto;

7. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
8. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
11. di dare atto inoltre:
  - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
  - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo al richiedente.
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto



riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile  
Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

## **DISCIPLINARE**

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale, richiesta dalla ditta Cloetta Italia s.r.l. con sede legale in via Milano n.16 – 26100 Cremona (CR), Cod. Fisc. e P.Iva 01350470199 - Pratica BO01A2509

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. L'opera di presa consiste in un pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - diametro esterno di mm 165;
  - diametro interno di mm 114;
  - tubo gas s.s. zincato;
  - profondità pari a mt. 205;
  - Elettropompa sommersa con potenza 7,6 Kw e portata massima 2,7 l/s;
  - filtri REPA in ottone fosforoso da -161m a -164m, e da -196m a -205m;
2. L'opera di prelievo è situata nel Comune di San Pietro in Casale al Fg. 57 mappale 668 (ex 312) di proprietà della stessa ditta, nel punto con coordinate geografiche UTM RER: X= 691.074 Y=952.905
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso industriale.

### **ART. 2**

#### **QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata, pari a 2,7 l/s, e di volume, pari a mc/anno 12.300, stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga

comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver

provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

#### **ART. 5**

##### **DISPOSITIVI DI MISURAZIONE**

1. E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Bologna.

#### **ART. 6**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

#### **ART. 7**

## **RINNOVO**

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

## **ART. 8**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**